

**Relazioni Illustrative degli Amministratori**  
**sui punti n. 1, 2 e 3**

da sottoporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per i giorni 8 maggio 2015 e 11 maggio 2015.

**Buzzi Unicem SpA**

Sede: Casale Monferrato (AL) - via Luigi Buzzi n. 6  
Capitale sociale euro 123.636.658,80 interamente versato  
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Alessandria: 00930290044

## **ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

E' convocata presso gli uffici, in Casale Monferrato (Alessandria), via Fratelli Parodi n. 34, per il giorno 8 maggio 2015, alle ore 10,30, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 11 maggio 2015, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione con il seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio al 31 dicembre 2014; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2014; destinazione del risultato d'esercizio e distribuzione di riserve; deliberazioni relative.
2. Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile.
3. Proposta di modifica degli articoli 3, 4, 9, 13 e 14 del Regolamento Assembleare ed inserimento di un nuovo art. 9, con conseguente rinumerazione dei successivi articoli e dei relativi richiami contenuti negli articoli 11 e 18; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del D.Lgs. n. 58/1998.

## **Relazione del Consiglio di Amministrazione**

*Bilancio al 31 dicembre 2014; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2014; destinazione del risultato d'esercizio e distribuzione di riserve; deliberazioni relative*

\* \* \*

### **Signori Azionisti,**

in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione.

Vi proponiamo di approvare il bilancio al 31.12.2014,  
che chiude con una perdita di euro **36.564.203,71**

che Vi proponiamo di coprire integralmente mediante prelievo di pari importo da *Utili portati a nuovo*.

Vi proponiamo altresì di ridurre la *Riserva articolo 6, comma 1, lettera a) D. Lgs. 38/2005* per un importo di euro 1.751.742,57 corrispondente alla riduzione delle plusvalenze da fair value imputate al conto economico in relazione alla voce rimanenze, al netto del relativo onere fiscale, attribuendo il corrispondente importo a *Utili portati a nuovo*.

Vi proponiamo inoltre di destinare, prelevandolo da *Utili portati a nuovo*, alla *Riserva articolo 2426 n.8 bis C.C.* un importo di euro 47.773,74 al fine di adeguare tale riserva agli utili netti su cambi imputati a conto economico e non ancora realizzati alla data del 31 dicembre 2014.

Vi proponiamo, infine, tenuto conto che ai sensi dell'art. 28 dello statuto sociale in caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni, l'assegnazione a ciascuna delle n. **164.849.149 azioni ordinarie** (al netto di n. 500.000 azioni proprie ordinarie) ed a ciascuna delle n. **40.682.659 azioni di risparmio** (al netto di n. 29.290 azioni proprie di risparmio) di un importo di euro 0,05 al lordo delle ritenute di legge, mediante prelievo da *Utili portati a nuovo* per un ammontare di euro 10.276.590,40.

Vi proponiamo che, qualora alla data di stacco del dividendo le azioni aventi diritto fossero in numero inferiore a quanto sopra indicato in virtù di eventuali acquisti di azioni proprie effettuati dalla società, l'importo da prelevare da *Utili portati a nuovo* sia corrispondentemente diminuito e che eventuali arrotondamenti effettuati in sede di pagamento siano imputati a *Utili portati a nuovo*.

Casale Monferrato, 27 marzo 2015

p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Enrico BUZZI

## **Relazione del Consiglio di Amministrazione**

*Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile*

\* \* \*

**Signori Azionisti,**

Vi proponiamo di deliberare il rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile relative all'acquisto di azioni proprie ed alla disponibilità delle stesse.

Correlativamente Vi proponiamo di revocare, a far tempo dalla data della delibera assembleare, per la parte non utilizzata, la delibera di acquisto di azioni proprie e di disposizione delle stesse adottata dall'assemblea del 9 maggio 2014.

### **1. Motivazioni della richiesta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie.**

La proposta di rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie è motivata dalla finalità di consentire alla società di intervenire nell'eventualità di oscillazioni delle quotazioni delle azioni della società al di fuori delle normali fluttuazioni del mercato azionario, nei limiti in cui ciò sia conforme alla normativa vigente o a prassi di mercato ammesse, nonché di dotare la società di uno strumento di investimento della liquidità. E' altresì motivata dal fine di consentire alla società di procedere all'acquisto di azioni proprie anche al fine di disporre come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni o di conversione di prestiti obbligazionari già emessi o di futura eventuale emissione, o per l'eventuale distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società del gruppo nonché per eventuali assegnazioni gratuite ai soci.

### **2. - 3. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni oggetto di deliberazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del codice civile. Valutazioni in ordine al rispetto dell'art. 2357, 3° comma, del codice civile.**

L'autorizzazione viene richiesta per l'acquisto, in una o più volte, di ulteriori massime n. 4.000.000 di azioni ordinarie e/o di risparmio del valore nominale di euro 0,60 ciascuna, oltre a quelle detenute alla data della deliberazione assembleare, con mandato ai legali rappresentanti in carica, in via disgiunta tra loro, di procedere, nei modi di legge, all'acquisto.

Ai fini della valutazione del rispetto del limite previsto dall'art. 2357, 3° comma, del codice civile, si precisa che il capitale sociale è, ad oggi, pari ad euro 123.636.658,80, suddiviso in n. 165.349.149 azioni ordinarie da nominali euro 0,60 ed in n. 40.711.949 azioni di risparmio da nominali euro 0,60.

Alla data della presente relazione, la società detiene n. 500.000 azioni proprie ordinarie, pari complessivamente allo 0,243% dell'intero capitale sociale attuale, e n. 29.290 azioni proprie di risparmio, pari complessivamente allo 0,014% dell'intero capitale sociale attuale, mentre le società controllate da Buzzi Unicem SpA non detengono azioni della controllante.

Anche considerando un pieno utilizzo dell'autorizzazione richiesta, il numero massimo di azioni proprie che verrebbero ad essere possedute da Buzzi Unicem risulterebbe ampiamente al di sotto della soglia limite prevista dal citato 3° comma dell'art. 2357 c.c., pari al 20% del capitale

sociale di Buzzi Unicem.

La proposta concerne, altresì, il conferimento del mandato al consiglio di amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti, affinché possano, in via disgiunta tra loro, utilizzare – in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte – le azioni proprie in portafoglio e quelle che siano state acquistate in base alla presente proposta sia mediante alienazione delle stesse sia quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni o di conversione di prestiti obbligazionari già emessi o di futura eventuale emissione, o per l'eventuale distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ovvero per eventuali assegnazioni gratuite ai soci, attribuendo agli stessi la facoltà di stabilire, di volta in volta, termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni.

#### **4. Durata dell'autorizzazione.**

L'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie è richiesta per la durata di diciotto mesi a far data dall'approvazione dell'assemblea.

#### **5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo degli atti di acquisto e di disposizione di azioni proprie.**

Il corrispettivo proposto per l'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, è compreso tra un minimo per azione di euro 0,60, pari al valore nominale, ed un massimo per azione di euro 11 relativamente alle azioni di risparmio e tra un minimo per azione di euro 0,60, pari al valore nominale, ed un massimo per azione di euro 19 relativamente alle azioni ordinarie, ovvero al prezzo più elevato consentito dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, qualora tali prassi venissero adottate dalla società.

La determinazione del corrispettivo massimo, in coerenza con i criteri adottati dalla società nelle precedenti autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie, è stata effettuata sulla base dell'andamento delle quotazioni di Borsa delle azioni ordinarie e di risparmio degli anni 2013-2014 e dei primi mesi del 2015 fino alla data della presente relazione.

Pertanto, considerato che in tale periodo le quotazioni di Borsa hanno raggiunto per le azioni di risparmio un massimo di euro 8,580 e per le azioni ordinarie un massimo di euro 15,134, si è ritenuto di indicare, rispettivamente per ciascuna categoria di azioni, quale corrispettivo massimo di acquisto il prezzo ufficiale massimo rilevato in Borsa in tale periodo aumentato del 20% (venti per cento) ed arrotondato all'unità di euro superiore.

In ogni caso, Vi proponiamo di fissare il controvalore massimo utilizzabile per l'acquisto in euro 76.000.000, a valere sulla riserva "Avanzo di fusione".

L'alienazione delle azioni proprie in portafoglio e di quelle che siano state acquistate in base alla presente proposta dovrà avvenire ad un corrispettivo minimo non inferiore al valore corrispondente alla media delle quotazioni ufficiali registrate nel mese solare precedente al mese solare in cui viene effettuata l'operazione, diminuito del 10%, ovvero ad un corrispettivo non inferiore al prezzo più basso consentito dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, qualora tali prassi venissero adottate dalla società, ad eccezione del caso di utilizzo delle azioni proprie per l'eventuale distribuzione a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice

civile nonché per eventuali assegnazioni ai soci, che potranno avvenire anche gratuitamente.

#### **6. Modalità di acquisto e di disposizione delle azioni proprie.**

Gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati sul mercato regolamentato secondo le modalità operative stabilite nel regolamento di Borsa Italiana S.p.A., in conformità all'art. 144 bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni.

La società potrà anche avvalersi delle modalità previste dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009.

Le operazioni di disposizione delle azioni proprie potranno avvenire in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, sia mediante alienazione delle stesse sia quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni o di conversione di prestiti obbligazionari già emessi o di futura eventuale emissione, nonché per l'eventuale distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ovvero per eventuali assegnazioni gratuite ai soci.

#### **7. Operazioni successive di acquisto ed alienazione.**

Vi proponiamo, infine, di autorizzare il consiglio di amministrazione, e per esso i legali rappresentanti, ad effettuare, ai sensi dell'art. 2357 ter, 1° comma, del codice civile, nei limiti sopra indicati, operazioni successive di acquisto ed alienazione.

\* \* \*

Se concordate con quanto proposto, siete invitati ad assumere la seguente deliberazione:

“L'assemblea degli azionisti della Buzzi Unicem SpA, riunita in sede ordinaria:

- considerata la Relazione illustrativa degli amministratori;
- avute presenti le disposizioni contenute negli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile;
- tenuto conto delle disposizioni contenute nell'articolo 2359 bis del codice civile;
- considerato che la società detiene n. 500.000 azioni proprie ordinarie e n. 29.290 azioni proprie di risparmio,

delibera di

- 1) revocare, a far data da oggi, per la parte non utilizzata, la delibera di acquisto di azioni proprie e di disposizione delle stesse adottata dall'assemblea del 9 maggio 2014;
- 2) autorizzare l'acquisto, in una o più volte, di ulteriori massime n. 4.000.000 di azioni ordinarie e/o di risparmio del valore nominale di euro 0,60 ciascuna;
- 3) stabilire che il corrispettivo per l'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, dovrà essere compreso tra un minimo per azione di euro 0,60, pari al valore nominale, ed un massimo per azione di euro 11 relativamente alle azioni di risparmio e tra un minimo per azione di euro 0,60, pari al valore nominale, ed un massimo per azione di euro 19 relativamente alle azioni ordinarie, ovvero al prezzo più elevato consentito dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, qualora tali prassi venissero adottate dalla società;
- 4) conferire mandato al consiglio di amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti, in via disgiunta tra loro, di procedere nei modi di legge, alle condizioni sopra esposte e con le gradualità ritenute opportune, all'acquisto sul mercato delle azioni sociali nell'interesse della

società, secondo le modalità operative stabilite nel Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., in conformità all'art. 144 bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Consob n. 11971/99, ed eventualmente avvalendosi anche delle modalità previste dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009;

- 5) stabilire in euro 76.000.000 il controvalore massimo per l'acquisto, a valere sulla riserva "Avanzo di fusione";
- 6) conferire mandato al consiglio di amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti, affinché possano, in via disgiunta tra loro, utilizzare – in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte – le azioni proprie attualmente in portafoglio e quelle che siano state acquistate in base alla presente deliberazione sia mediante alienazione delle stesse sia quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni o di conversione di prestiti obbligazionari già emessi o di futura eventuale emissione, nonché per l'eventuale distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ovvero per eventuali assegnazioni gratuite ai soci, attribuendo agli stessi la facoltà di stabilire, di volta in volta, termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni, fermo restando che il prezzo od il valore attribuito alle stesse non dovrà essere inferiore al valore corrispondente alla media delle quotazioni ufficiali registrate nel mese solare precedente al mese solare in cui viene effettuata l'operazione diminuito del 10% (dieci per cento), ovvero ad un corrispettivo non inferiore al prezzo più basso consentito dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, qualora tali prassi venissero adottate dalla società, ad eccezione del caso di utilizzo delle azioni proprie per l'eventuale distribuzione a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile nonché per eventuali assegnazioni ai soci, che potranno avvenire anche gratuitamente;
- 7) stabilire che l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie è concessa per la durata di diciotto mesi a far data da oggi;
- 8) autorizzare il consiglio di amministrazione, e per esso i legali rappresentanti, ad effettuare, ai sensi dell'art. 2357 ter, 1° comma, del codice civile, nei limiti sopra indicati, operazioni successive di acquisto ed alienazione;
- 9) conferire ai legali rappresentanti, in via disgiunta tra loro, ogni potere occorrente per l'esecuzione della presente deliberazione, procedendo alle debite appostazioni di bilancio ed alle conseguenti scritturazioni contabili.”.

Casale Monferrato, 27 marzo 2015

p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Enrico Buzzi

## **Relazione del consiglio di amministrazione**

*Proposta di modifica degli articoli 3, 4, 9, 13 e 14 del Regolamento Assembleare ed inserimento di un nuovo art. 9, con conseguente rinumerazione dei successivi articoli e dei relativi richiami contenuti negli articoli 11 e 18; deliberazioni inerenti e conseguenti*

\* \* \*

### **Signori Azionisti,**

siete chiamati a deliberare in sede ordinaria in ordine alla proposta di modifica del Regolamento assembleare, approvato dall'assemblea ordinaria del dell'11 maggio 2001, e modificato dall'assemblea ordinaria del 30 aprile 2004 e dell'11 maggio 2007, al fine di adattare alcune disposizioni alla prassi assembleare seguita nel corso degli anni.

In occasione delle predette modifiche si rende altresì opportuno provvedere ad adeguare formalmente alcuni articoli relativi all'intervento in assemblea, alla sua costituzione ed allo svolgimento della discussione anche alla luce delle normative susseguitesi negli ultimi anni.

In particolare siete chiamati a deliberare:

- la modifica dell'art. 3), specificando che possono intervenire in assemblea "coloro a cui spetta il diritto di voto"; modifica derivante dal nuovo art. 2370, primo comma, c.c., ai sensi del quale possono intervenire in Assemblea "coloro ai quali spetta il diritto di voto" e al meccanismo della c.d. record date introdotto dall'articolo 83 sexies, comma 2, del T.U.F. che ha comportato il passaggio dal tradizionale principio della necessaria titolarità delle azioni alla data di svolgimento dell'Assemblea al diverso principio in base al quale sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro che risultino titolari di tale diritto "al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o in unica convocazione", a prescindere da eventuali "registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine";
- la modifica dell'art. 4) in adeguamento alla nuova terminologia utilizzata dalle norme legislative e regolamentari in materia di revisione legale dei conti;
- l'inserimento di un nuovo art. 9) per meglio specificare le modalità per l'utilizzo di apparecchi fotografici, video e strumenti di registrazione, attribuendo al presidente la facoltà di stabilirne condizioni e limiti per l'utilizzo, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi e dei loro richiami contenuti negli articoli del Regolamento assembleare (ed in particolare dei richiami all'attuale art. 9 contenuti negli attuali artt. 11 e 14 e del richiamo all'attuale art. 15 contenuto nell'attuale art. 18). Nell'attuale art. 9) viene, inoltre, specificato che la società può continuare ad organizzare le opportune registrazioni dei lavori assembleari per la successiva attività di verbalizzazione;
- la modifica degli attuali art. 13) e art 14) sia in seguito alle modifiche connesse alla disciplina di cui all'articolo 127 ter del T.U.F. (introdotta dall'articolo 3, comma 10 del D. Lgs. n. 27/2010), che ha introdotto la possibilità per i soci di porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, sia al fine di determinare la durata degli interventi in modo da concedere adeguati spazi di intervento in assemblea a tutti coloro che lo



richiedono, assicurando un più agevole svolgimento delle riunioni assembleari ed una più efficiente gestione degli interventi.

Si riporta, quindi, di seguito il testo proposto degli attuali artt. 3, 4, 9, 11, 13, 14 e 18 e del nuovo art. 9 del Regolamento Assembleare, raffrontato con il testo attualmente vigente:

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>TESTO PROPOSTO</i>
<p><b>Art. 3)</b> Possono intervenire alle assemblee gli azionisti cui spetta il diritto di voto nelle rispettive assemblee ed i titolari del diritto di voto, o i loro delegati o rappresentanti, per i quali sia pervenuta alla società la comunicazione degli intermediari autorizzati prevista dalla normativa vigente.</p>	<p><b>Art. 3)</b> Possono intervenire alle assemblee <b>coloro ai quali gli azionisti cui spetta il diritto di voto nelle rispettive assemblee in base alla normativa vigente</b>, ed i titolari del diritto di voto, o i loro delegati o rappresentanti, per i quali sia pervenuta alla società la comunicazione degli intermediari autorizzati prevista dalla normativa vigente.</p>
<p><b>Art. 4)</b> Possono partecipare all'assemblea i dirigenti della società nonché gli amministratori, i sindaci ed i dirigenti delle società del gruppo ed i rappresentanti della società di revisione cui è stato conferito l'incarico di revisione contabile. Possono partecipare, altresì, all'assemblea dipendenti della società o di società del gruppo e altri soggetti, la presenza dei quali sia ritenuta utile dal Presidente dell'assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori assembleari.</p>	<p><b>Art. 4)</b> Possono partecipare all'assemblea i dirigenti della società nonché gli amministratori, i sindaci ed i dirigenti delle società del gruppo ed i rappresentanti della società di revisione cui è stato conferito l'incarico di revisione <b>legale dei conti contabile</b>. Possono partecipare, altresì, all'assemblea dipendenti della società o di società del gruppo e altri soggetti, la presenza dei quali sia ritenuta utile dal Presidente dell'assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori assembleari.</p>
<p><b>Non presente</b></p>	<p><b>Art. 9) Salvo diversa decisione del presidente e salvo quanto indicato nel successivo art. 10, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere. Non è parimenti ammesso l'utilizzo di strumenti di telefonia mobile o similari. Il presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.</b></p>
<p><b>Art. 9)</b> All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata dallo statuto. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea su proposta del presidente stesso. Quando ritenuto opportuno o necessario, il presidente dell'assemblea può richiedere l'assistenza di un notaio, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di</p>	<p><b>Art. 109)</b> All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata dallo statuto. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea su proposta del presidente stesso. Quando ritenuto opportuno o necessario, il presidente dell'assemblea può richiedere l'assistenza di un notaio, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di</p>

propria fiducia, anche non soci.

I lavori assembleari possono essere oggetto di ripresa e/o registrazione audio/video sia per la trasmissione/proiezione nei locali dell'assemblea o di servizio sia al fine di facilitare la successiva attività di verbalizzazione.

Il presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

Il presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.

**Art. 11)** Il presidente dell'assemblea o, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi del precedente art. 9 illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

Nel trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno e le proposte, il presidente, sempre che l'assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano trattati congiuntamente.

Salvo che il presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta approvata dall'assemblea, non viene data lettura in assemblea della documentazione che sia stata preventivamente depositata a disposizione degli interessati secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

**Art. 13)** Ogni legittimato ad intervenire, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio e degli obbligazionisti hanno diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni, e possono altresì formulare proposte.

Il presidente dell'assemblea dirige e regola la discussione, dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta secondo l'ordine di prenotazione. Il presidente può disporre che la prenotazione degli interventi su ogni punto all'ordine del giorno sia effettuata per iscritto, indicando l'argomento che si intende trattare.

La richiesta può essere avanzata fino a quando

propria fiducia, anche non soci.

I lavori assembleari possono essere oggetto di ripresa e/o registrazione audio/video **organizzata dalla società** sia per la trasmissione/proiezione nei locali dell'assemblea o di servizio sia al fine di facilitare la successiva attività di verbalizzazione.

Il presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

Il presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.

**Art. 1244)** Il presidente dell'assemblea o, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi del precedente art. ~~109~~ illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

Nel trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno e le proposte, il presidente, sempre che l'assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano trattati congiuntamente.

Salvo che il presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta approvata dall'assemblea, non viene data lettura in assemblea della documentazione che sia stata preventivamente depositata a disposizione degli interessati secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

**Art. 1443)** Ogni legittimato ad intervenire, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio e degli obbligazionisti hanno diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni, e possono altresì formulare proposte.

Il presidente dell'assemblea dirige e regola la discussione, dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta secondo l'ordine di prenotazione. Il presidente può disporre che la prenotazione degli interventi su ogni punto all'ordine del giorno sia effettuata per iscritto, indicando l'argomento che si intende trattare.

La richiesta può essere avanzata fino a quando

il presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa. Coloro che sono già intervenuti nella discussione hanno facoltà di una sola breve replica in relazione allo stesso argomento una volta esaurita la fase delle risposte.

Gli interventi devono essere chiari e concisi, strettamente pertinenti alle materie da trattare.

Il presidente dell'assemblea, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione nonché del numero dei richiedenti la parola, può determinare la durata degli interventi – comunque per un tempo non inferiore a 15 minuti) - e delle repliche – comunque per un tempo non inferiore a 5 minuti -. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il presidente invita l'oratore a concludere.

**Art. 14)** Il presidente dell'assemblea e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi del precedente art. 9 rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione ovvero dopo ciascun intervento. A più interventi aventi lo stesso contenuto può essere fornita una sola risposta.

Il presidente e chi è invitato a rispondere hanno facoltà di non rispondere a domande riguardanti tematiche al di fuori degli argomenti all'ordine del giorno.

il presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa. Coloro che sono già intervenuti nella discussione hanno facoltà di una sola breve replica in relazione allo stesso argomento una volta esaurita la fase delle risposte.

Gli interventi devono essere chiari e concisi, strettamente pertinenti alle materie da trattare.

Il presidente dell'assemblea, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione nonché del numero dei richiedenti la parola, può determinare, **all'inizio dell'assemblea o prima della discussione su ogni punto all'ordine giorno**, la durata degli interventi – comunque per un tempo non inferiore superiore a **10 15** minuti - e delle repliche – comunque per un tempo non inferiore superiore a 5 minuti -. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il presidente invita l'oratore a concludere.

**Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea ai sensi della vigente normativa, con le modalità che saranno comunicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea e pubblicate sul sito internet della società.**

**Salvo diversa disposizione del presidente, qualora alle domande pervenute prima dell'assemblea non sia stata data risposta prima dell'assemblea, le risposte in forma cartacea vengono messe a disposizione degli intervenuti all'assemblea e non ne viene data lettura.**

**Art. 1544)** Il presidente dell'assemblea e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi del precedente art. **10-9** rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione ovvero dopo ciascun intervento, **tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia stata data risposta da parte della società prima dell'assemblea o nelle risposte in forma cartacea messe a disposizione degli intervenuti all'assemblea.** A più interventi aventi lo stesso contenuto può essere fornita una sola risposta.

Il presidente e chi è invitato a rispondere hanno facoltà di non rispondere a domande riguardanti

tematiche al di fuori degli argomenti all'ordine del giorno.

**Art. 18)** Il presidente dell'assemblea, prima delle operazioni di voto, riammette coloro che sono stati allontanati ai sensi dell'art. 15.

**Art. 1948)** Il presidente dell'assemblea, prima delle operazioni di voto, riammette coloro che sono stati allontanati ai sensi dell'art. ~~1645~~.

\* \* \*

Se concordate con quanto proposto, siete invitati ad assumere la seguente deliberazione:

"L'assemblea degli azionisti della Buzzi Unicem SpA, riunita in sede ordinaria;

- considerata la Relazione illustrativa degli amministratori,

delibera

1) di introdurre nel regolamento assembleare un nuovo articolo 9, come segue:

**"Art. 9)** Salvo diversa decisione del presidente e salvo quanto indicato nel successivo art. 10, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere. Non è parimenti ammesso l'utilizzo di strumenti di telefonia mobile o similari. Il presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.";

2) di rinumerare in conseguenza di quanto sopra i successivi articoli del Regolamento assembleare ed i loro richiami contenuti negli articoli del Regolamento stesso ed in particolare i richiami all'art. 9 (ora art. 10) contenuti negli artt. 11 e 14 (ora artt. 12 e 15) ed il richiamo all'art. 15 (ora art. 16) contenuto nell'art. 18 (ora art. 19);

3) di modificare gli articoli 3, 4, 9 (ora 10), 13 (ora 14), 11 (ora 12), 14 (ora 15) e 18 (ora 19) del Regolamento assembleare come segue:

**"Art. 3)** Possono intervenire alle assemblee coloro ai quali spetta il diritto di voto nelle rispettive assemblee in base alla normativa vigente, o i loro delegati o rappresentanti, per i quali sia pervenuta alla società la comunicazione degli intermediari autorizzati prevista dalla normativa vigente.

**Art. 4)** Possono partecipare all'assemblea i dirigenti della società nonché gli amministratori, i sindaci ed i dirigenti delle società del gruppo ed i rappresentanti della società di revisione cui è stato conferito l'incarico di revisione legale dei conti.

Possono partecipare, altresì, all'assemblea dipendenti della società o di società del gruppo e altri soggetti, la presenza dei quali sia ritenuta utile dal Presidente dell'assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori assembleari.

**Art. 10)** All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata dallo statuto.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea su proposta del presidente stesso. Quando ritenuto opportuno o necessario, il presidente dell'assemblea può richiedere l'assistenza di un notaio, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia, anche non soci.

I lavori assembleari possono essere oggetto di ripresa e/o registrazione audio/video organizzata dalla società sia per la trasmissione/proiezione nei locali dell'assemblea o di servizio sia al fine di facilitare la successiva attività di verbalizzazione.

Il presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

Il presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.

**Art. 12)** Il presidente dell'assemblea o, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi del precedente art. 10 illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

Nel trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno e le proposte, il presidente, sempre che l'assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano trattati congiuntamente.

Salvo che il presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta approvata dall'assemblea, non viene data lettura in assemblea della documentazione che sia stata preventivamente depositata a disposizione degli interessati secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

**Art. 14)** Ogni legittimato ad intervenire, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio e degli obbligazionisti hanno diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni, e possono altresì formulare proposte.

Il presidente dell'assemblea dirige e regola la discussione, dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta secondo l'ordine di prenotazione. Il presidente può disporre che la prenotazione degli interventi su ogni punto all'ordine del giorno sia effettuata per iscritto, indicando l'argomento che si intende trattare.

La richiesta può essere avanzata fino a quando il presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa.

Coloro che sono già intervenuti nella discussione hanno facoltà di una sola breve replica in relazione allo stesso argomento una volta esaurita la fase delle risposte.

Gli interventi devono essere chiari e concisi, strettamente pertinenti alle materie da trattare.

Il presidente dell'assemblea, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione nonché del numero dei richiedenti la parola, può determinare, all'inizio dell'assemblea o prima della discussione su ogni punto all'ordine del giorno, la durata degli interventi – comunque per un tempo non superiore a 10 minuti - e delle repliche – comunque per un tempo non superiore a 5 minuti -. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il presidente invita l'oratore a concludere.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea ai sensi della vigente normativa, con le modalità che saranno comunicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea e pubblicate sul sito internet della società.

Salvo diversa disposizione del presidente, qualora alle domande pervenute prima dell'assemblea non sia stata data risposta prima dell'assemblea, le risposte in forma cartacea vengono messe a disposizione degli intervenuti all'assemblea e non ne viene data lettura.

**Art. 15)** Il presidente dell'assemblea e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi del

precedente art. 10 rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione ovvero dopo ciascun intervento, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia stata data risposta da parte della società prima dell'assemblea o nelle risposte in forma cartacea messe a disposizione degli intervenuti all'assemblea. A più interventi aventi lo stesso contenuto può essere fornita una sola risposta.

Il presidente e chi è invitato a rispondere hanno facoltà di non rispondere a domande riguardanti tematiche al di fuori degli argomenti all'ordine del giorno.

**Art. 19)** Il presidente dell'assemblea, prima delle operazioni di voto, riammette coloro che sono stati allontanati ai sensi dell'art. 16.”;

- 4) di conferire al consiglio di amministrazione, e, per esso, ai legali rappresentanti, disgiuntamente fra loro, tutti gli occorrenti poteri per dare esecuzione alle precedenti deliberazioni e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti di legge”.

Casale Monferrato, 27 marzo 2015

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Enrico Buzzi